

Deliberazione della Giunta Regionale 27 luglio 2026, n. 2-2869

Regolamento (UE) n. 2472/2022, articolo 29 "Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da animali protetti". Legge regionale n. 1/2019. Disposizioni, per il 2026, per il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da grandi carnivori protetti al patrimonio zootecnico piemontese. Spesa regionale di euro 743.957,77.



Seduta N° 178

Adunanza 27 LUGLIO 2026

Il giorno 27 del mese di luglio duemilaventisei alle ore 10:15 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, in deroga alla D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Maurizio Raffaello Marrone Vicepresidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Daniela Cameroni, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Roberta Bufano nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Federico RIBOLDI

DGR 2-2869/2026/XII

OGGETTO:

Regolamento (UE) n. 2472/2022, articolo 29 “Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da animali protetti”. Legge regionale n. 1/2019. Disposizioni, per il 2026, per il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da grandi carnivori protetti al patrimonio zootecnico piemontese. Spesa regionale di euro 743.957,77.

A relazione di: Bongioanni

Premesso che:

gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) disciplinano gli aiuti di Stato;

con la comunicazione della Commissione europea sono stati dettati gli Orientamenti dell’Unione europea Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) 2022- 2027 (G.U.UE serie C, n. 485 del 22 dicembre 2022);

gli Orientamenti per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2022-2027 (2022/C 485/01), in particolare al punto 1.2.1.5., prevedono di indennizzare i danni causati da animali protetti;

il regolamento (UE) n. 2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione dei citati articoli 107 e 108, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (G.U.UE serie L, n. 327 del 21 dicembre 2022);

l’articolo 29 “Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da animali protetti” del suddetto regolamento stabilisce che gli aiuti destinati a ovviare ai danni causati da animali protetti sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108 se soddisfano le condizioni generali di cui al Capo I del regolamento (UE) n. 2472 e quelle specifiche previste dall’articolo 29 stesso;

ai sensi dell’articolo 11 del medesimo regolamento (UE) n. 2472/2022, è necessario trasmettere alla

Commissione europea, attraverso la piattaforma SANI 2, le informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto esentata a norma del suddetto regolamento nel formato standardizzato (di cui all'allegato II del regolamento UE n. 2472/2022), insieme ad un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese eventuali modifiche, entro 20 giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore.

Premesso, inoltre, che:

- il report di febbraio 2026: "Il lupo in Piemonte. Biennio 2023-2025" coordinato dal Centro Grandi Carnivori nell'ambito del LIFE WolfAlps EU e delle attività previste dall'AfterLIFE Plan segnala la presenza del lupo sul 75,8% del territorio piemontese, il carnivoro oggi occupa la quasi totalità delle aree montane ed si sta espandendo nelle aree collinari e in pianura;
- i cambiamenti intervenuti sull'arco alpino negli ultimi decenni ed in modo particolare la rinaturalizzazione di vaste zone di territorio montano sono elementi chiave per spiegare il ritorno di tale fauna selvatica ormai scomparsa dal territorio regionale;
- la presenza del suddetto predatore è fonte di preoccupazione soprattutto per le problematiche legate al settore zootecnico, in relazione ai danni da predazione;
- nel corso del 2025 sono stati registrati dai Servizi Veterinari sul sistema informativo regionale ARVET n. 498 eventi predatori al bestiame domestico, per un totale di n. 1631 capi coinvolti (1069 morti, 68 feriti e 494 dispersi).

Ritenuto, pertanto, necessario adottare misure di risarcimento dei suddetti danni, tenuto conto dell'importanza per l'economia regionale della presenza e della redditività degli allevamenti posti in aree marginali, collegati strettamente alla produzione ed al commercio di prodotti agroalimentari tipici (fra i quali, ad esempio, i formaggi DOP), nonché dell'importanza della presenza degli allevatori quale presidio a salvaguardia dell'assetto idrogeologico e paesaggistico regionale, oltre che favorire una maggiore accettazione sociale della presenza del lupo nelle zone rurali.

Dato atto che la Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Produzioni Agrarie e Zootecniche", al fine di promuovere azioni atte a diminuire l'impatto del lupo sulla realtà socioeconomica regionale e, in particolare, sul settore zootecnico, garantendo la tutela dell'agricoltura tradizionale estensiva in rapporto alla presenza del predatore, il sostegno agli allevatori piemontesi, nonché la salvaguardia, il ripristino ed il miglioramento della biodiversità sul territorio regionale, ha condotto un'analisi tecnica finalizzata a delineare i criteri, i parametri, le priorità, le condizioni e le procedure attuative per il risarcimento, anno 2026, dei danni causati dalle predazioni da grandi carnivori protetti al patrimonio zootecnico piemontese, ai sensi del sopra citato articolo 29 del regolamento (UE) di esenzione n. 2472/2022, tramite la concessione degli indennizzi per i danni provocati dai grandi carnivori protetti al patrimonio zootecnico piemontese, stimando di destinare euro 743.957,77 di fondi regionali per l'anno 2026.

Dato atto, pertanto, che il sopra citato importo, di euro 743.957,77, è così ripartito:

- per euro 533.957,77 con i minori utilizzi di cui al Programma regionale di intervento a sostegno dei costi per la difesa del bestiame e il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da grandi carnivori protetti al patrimonio zootecnico piemontese per l'anno 2025, accertati con la D.D. n. 592/A1701B/2026 del 11/06/2026, che trovano copertura finanziaria con l'Impegno n. 2025/24296 (per euro 48.597,00 – Cap. 184165/2025) e Impegno n. 2025/29224 (per euro 485.360,77 – Cap. 184167/2025), rispettivamente liquidati ad ARPEA con atti contabili di liquidazione n. 2025/12009/ALG e n. 2025/14725/ALG);
- per euro 210.000,00 con le risorse fresche di cui alla Legge regionale n. 3 del 03/02/2026 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028" che trovano copertura finanziaria nei limiti dello stanziamento di spesa iscritto, in termini di competenza, sul capitolo n. 184167 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2026-2028 - annualità 2026.

Viste:

- la legge regionale n. 3/2026 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
- la D.G.R. n. 1-2209 del 9 febbraio 2026, "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028).

Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria”;

- la D.G.R. n. 37-615 del 20 dicembre 2024 "D.Lgs. n. 286/1999. Disposizioni, in conformità alla D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024, sulle attività di ragioneria relative al controllo preventivo di regolarità contabile afferenti alle proposte di deliberazione della Giunta regionale e di provvedimenti del Presidente della Regione (decreti e ordinanze). Revoca della D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017".

Richiamata la legge regionale n. 35/2006, di istituzione dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.P.E.A.), subentrante nelle funzioni all'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari (O.P.R.) di cui alla legge regionale n. 16/2002.

Richiamati, inoltre, l'articolo 2 della legge n. 241/1990 e l'articolo 8 della legge regionale n. 14/2014, relativi ai termini di conclusione dei procedimenti amministrativi.

Ritenuto, pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie sopra riportate, di approvare, per il 2026, i criteri, i parametri, le priorità, le condizioni e le procedure attuative per il risarcimento, anno 2026, dei danni causati dalle predazioni da grandi carnivori protetti al patrimonio zootecnico piemontese, ai sensi dell'articolo 29 “Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da animali protetti” del Regolamento (UE) di esenzione n. 2472/2022 (ABER), di cui all'Allegato 1 della presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, destinando euro 743.957,77 di fondi regionali.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l'importo pari a euro 743.957,77, sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato,
la Giunta regionale, unanime

delibera

1. di approvare, per il 2026, i criteri, i parametri, le priorità, le condizioni e le procedure attuative per il risarcimento, anno 2026, dei danni causati dalle predazioni da grandi carnivori protetti al patrimonio zootecnico piemontese, ai sensi dell'articolo 29 “Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da animali protetti” del Regolamento (UE) di esenzione n. 2472/2022 (ABER), di cui all'Allegato 1 della presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, destinando euro 743.957,77 di fondi regionali;
2. che il presente provvedimento, per l'importo di euro 743.957,77, trova copertura come in premessa puntualmente dettagliato;
3. di stabilire che l'attuazione della presente deliberazione sia condizionata alla conclusione della procedura di registrazione nel sistema di notifica da parte della Commissione Europea (SANI 2), corredata dalla trasmissione, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento UE n. 2022/2472, della sintesi delle informazioni relative alla medesima misura di aiuto, nonché il link al sito web regionale che dia accesso alla documentazione integrale della misura stessa;
4. di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Produzioni Agrarie e Zootecniche”, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, in particolare, di provvedere alla trasmissione alla Commissione Europea attraverso il sistema di notifica elettronica di quest'ultima, delle informazioni sintetiche relative alla presente misura di aiuto, nonché il link al sito web regionale che dia accesso alla documentazione integrale della misura di aiuto di stato, al fine della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea;
5. che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-2869-2026-All_1-ALLEGATO_1.pdf

1.



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

CRITERI E MODALITÀ PER GLI INDENNIZZI DEI DANNI PROVOCATI DA GRANDI CARNIVORI PROTETTI AL PATRIMONIO ZOOTECNICO PIEMONTESE. ANNO 2026

Premesse

Il presente allegato detta i criteri, i parametri, le priorità, le condizioni e le procedure attuative per il risarcimento, anno 2026, dei danni causati dalle predazioni da grandi carnivori protetti al patrimonio zootecnico piemontese, istituito, con riferimento alla normativa europea, ai sensi degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) 2022-2027 (G.U.UE serie C, n. 485 del 22 dicembre 2022) che, al punto 1.2.1.5, prevedono di indennizzare i danni causati da animali protetti e del Regolamento (UE) n. 2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e prevede all'articolo 29 "Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da animali protetti".

1. Areale e periodo di applicazione

Sono oggetto di risarcimento i danni causati dalle predazioni al patrimonio zootecnico piemontese ubicato su tutto il territorio della Regione Piemonte per gli eventi predatori relativi al **periodo 01/01/2026 – 31/12/2026**.

2. Oggetto

Gli indennizzi sono erogati esclusivamente agli allevatori che NON si sono avvalsi di coperture assicurative per questa tipologia di danno per il periodo definito dal presente documento e che abbiano messo in atto almeno un sistema di difesa di cui agli articoli 7 e 8, come richiesto dal punto 1.2.1.5 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2022 - 2027.

3. Beneficiari

Allevatori di ovini, caprini, bovini, equini o altre specie di interesse zootecnico sul territorio regionale, in qualità di Piccole e Medie Imprese e Micro Imprese in ordine con la normativa vigente in tema di DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva). L'obbligo di appartenenza alla categoria PMI è derogato agli allevatori che non esercitano attività di impresa in quanto non rappresentano un rischio alla concorrenza, nella misura in cui incida sugli scambi tra gli Stati membri e sia incompatibile con il mercato interno.

Per allevatore si intende il detentore, al momento della predazione, dei capi riferiti ad un codice di identificazione dell'azienda di allevamento rilasciato dal servizio veterinario dell'ASL competente per territorio ed iscritto all'Anagrafe regionale agricola.

Il beneficiario, prima della presentazione delle domande di aiuto, quale requisito di ammissibilità, costituisce, aggiorna e valida il Fascicolo aziendale, di cui al D.P.R. del 1° dicembre 1999, n. 503.

4. Norme generali

Gli indennizzi per i danni arrecati dagli animali predatori al patrimonio zootecnico sono erogati ai sensi del regolamento (UE) n. 2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e prevede all'articolo 29 "Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da animali protetti", e riguardano i danni per gli animali uccisi, feriti o dispersi per i quali, a seguito di riscontro da parte dei veterinari ASL o da soggetti con queste convenzionati, risulti la predazione da grande carnivoro protetto, di cui alla Convenzione di Berna.

Si definiscono:

- **"danni diretti"**, i capi uccisi direttamente dal predatore durante l'attacco;
- **"danni indiretti"**, tutti gli altri danni conseguenti all'evento predatorio, ancorché non causati direttamente dall'azione dell'animale.

Il danno diretto viene sempre quantificato oggettivamente sulla base del valore di mercato del capo ucciso.

L'indennizzo per le predazioni da lupo sarà riconosciuto esclusivamente nel caso in cui i dati del verbale di accertamento di predazione siano presenti sulla piattaforma regionale ARVET (www.arvet.reteunitaria.piemonte.it) implementata dai servizi veterinari delle ASL piemontesi.

4.1. Disposizioni di carattere generale per il riconoscimento del danno diretto

Per tutte le specie l'indennizzo è pari al 100 per cento del valore commerciale del capo ucciso, facendo riferimento alla tabelle ISMEA, qualora non fosse presente la categoria, ci si avvarrà del prezzo della Camera di Commercio di Cuneo (o altra idonea documentazione).

L'indennizzo è aumentato del 15 per cento qualora per l'animale ucciso sia stata accertata la gravidanza nel verbale redatto dai veterinari ASL o da soggetti con queste convenzionati, incaricati del sopralluogo.

Per accedere al contributo, è necessaria, ai sensi del regolamento UE n. 2472/2022, la messa in atto di idonee misure di prevenzione ragionevoli e proporzionate al rischio di danno le cui caratteristiche generali di massima sono indicate nell'articolo 7, fatti salvi i casi in cui sia impossibile l'attivazione delle misure di cui sopra; detta eventualità dovrà essere riportata sul verbale di accertamento dai veterinari ASL, o da soggetti con queste convenzionati, incaricati del sopralluogo.

4.2. Disposizioni di carattere generale per il riconoscimento del danno indiretto

Ai sensi dell'articolo 29 del regolamento UE n. 2472/2022, sono riconosciuti come danni indiretti le seguenti fattispecie:

1. i costi veterinari relativi al trattamento di animali feriti;
2. i costi del lavoro connessi alla ricerca di animali dispersi;
3. la perdita di reddito dovuta a un minore rendimento produttivo legato agli attacchi da parte di animali protetti.

L'indennizzo, nel caso di animali feriti è pari all'80 per cento delle spese veterinarie e farmaceutiche sostenute e documentate al netto dell'IVA, fino ad un massimo pari al valore del capo stesso.

La spesa sostenuta dal detentore dell'animale ferito (documentazione valida a fini fiscali) deve essere direttamente connessa con l'evento predatorio: a titolo di esempio, le spese veterinarie potranno essere riconosciute se documentate dalla fattura quietanzata del veterinario e se nella fattura sono riportate le matricole dei feriti e/o il numero del verbale di accertamento della predazione.

Le spese di cui sopra saranno riconosciute se il relativo documento fiscale è stato emesso entro 30 giorni dall'evento predatorio che ha causato il ferimento.

I costi del lavoro connessi alla ricerca di animali dispersi, la cui scomparsa è da certificarsi come direttamente connessa con l'evento predatorio, sono riconosciuti nella misura del 100% del valore del capo disperso.

È riconosciuto inoltre un indennizzo forfetario per il risarcimento di altri danni indiretti alle perdite di produzione, fissato in:

- 100 euro per mandrie/greggi fino a 100 animali al pascolo con un minimo di:
 - 10 capi tra le specie: bovina, equina, altre specie di interesse zootecnicooppure
 - 20 capi tra le specie: ovina, caprina, avicunicola;
- 300 euro per mandrie/greggi superiori a 100 animali al pascolo;
- ai punti precedenti si aggiunge un importo di 0,40 euro per animale fino a 500 animali, superata tale soglia è previsto un indennizzo pari a 0,20 euro per ogni animale oltre al cinquecentesimo.

In caso di gestione della mandria/gregge in lotti o di un gruppo di animali isolati dal resto della mandria, viene preso in considerazione solo il lotto o il gruppo isolato attaccato.

L'indennizzo forfetario potrà essere riconosciuto una sola volta all'interno di ciascun bando per codice pascolo/codice aziendale per il gruppo di animali presenti nel verbale durante il primo evento predatorio.

Le richieste di indennizzo forfetario e/o delle spese veterinarie e farmaceutiche potranno essere effettuate solo congiuntamente ad una richiesta di indennizzo per animale morto a causa di evento predatorio.

Gli indennizzi del presente articolo, non sono cumulabili con altri risarcimenti, anche di natura assicurativa, cui l'interessato abbia diritto per il medesimo evento dannoso.

5. Cause di esclusione dall'indennizzo

Non sono ammessi a indennizzo i danni arrecati al patrimonio zootecnico nei seguenti casi:

- capi di bestiame predati che non risultino registrati all'anagrafe nazionale del bestiame (BDN) per le specie per cui è prevista, a meno che non si tratti di esemplari giovani (non ancora ricadenti nell'obbligo di marcatura e iscrizione all'anagrafe del bestiame);
- capi dispersi privi di matricola, perché non ancora identificati;
- capi feriti;
- a seguito della mancata messa in opera di adeguati sistemi di prevenzione di cui agli artt. 7 e 8 così come certificati dal verbale di predazione;
- danni a capi per i quali l'allevatore abbia sottoscritto apposita polizza assicurativa a copertura dei danni da predazione;
- danni non certificati dal veterinario ASL o da soggetti con questa convenzionati;
- uccisioni riconducibili a cause diverse dalla predazione da animale protetto;
- danni subiti da aziende non in regola con le norme di Polizia Veterinaria e per questo sanzionate;
- nel verbale di accertamento della predazione il danno da grande carnivoro protetto risulti dubbio, escluso o inverificabile;
- per i capi di cui è stato richiesto l'indennizzo in precedenti bandi di pari oggetto.

6. Disposizioni per l'apicoltura

Nel caso di predazioni da orso, l'apicoltore potrà richiedere un indennizzo per i danni diretti subiti alle seguenti condizioni:

- alveare censito nella banca dati nazionale;
- presenza di almeno un sistema di difesa di cui all'articolo 7 secondo quanto previsto dal punto 1.2.1.5 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2022-2027;

- avvenuta predazione certificata dall'ASL o da soggetti con questa convenzionati o da altra Autorità designata, sulla quale deve essere riportata la presenza di un sistema di difesa ed il numero di sciame o famiglia/nuclei (così come definiti in BDN) danneggiati e non più utilizzabili;
- apicoltori che non si sono avvalsi di coperture assicurative per questa tipologia di danno per il periodo definito dal relativo bando.

7. Sistemi di difesa e caratteristiche

Si indicano di seguito, con finalità ricognitorie, le caratteristiche tecniche e le modalità di applicazione dei metodi di prevenzione usati più comunemente.

7.1. Sistemi di difesa del bestiame dalla predazione da grandi carnivori:

A. Recinzione metallica fissa

Finalità: la recinzione metallica fissa ha la finalità di proteggere aree di piccole e medie dimensioni per il ricovero degli animali la notte, nel post mungitura o in periodi a rischio di attacchi.

Caratteristiche: realizzazione con rete metallica elettrosaldata del tipo da edilizia (pesatura minima: maglia 10x10 filo di diametro 5 mm per ovini, maglia 15x15 filo diametro 6 mm per bovini) o con reti del tipo "da gabbionata", zincate e a filo ritorto di almeno 2 mm di diametro.

La rete dovrà essere interrata almeno 25 cm e piegata antisalto verso l'esterno a 45°, sostenuta da paleria zincata, cemento o di essenze legnose resistenti alla marcescenza.

L'altezza fuori terra dovrà essere di almeno 175 cm. I cancelli dovranno essere realizzati con caratteristiche analoghe e dotati di una traversa antiscavo in legno, ferro o muratura.

B. Recinzione mista fissa

Finalità: la recinzione mista fissa ha la finalità di proteggere aree di media dimensione, nelle quali custodire il bestiame al pascolo per brevi periodi.

Caratteristiche: realizzazione con rete metallica elettrosaldata da edilizia interrata di almeno 25 cm per la parte bassa (altezza fuori terra di almeno 75 cm) e tre ordini di cavi conduttori ad altezza 95 – 115 – 140 cm da terra, sostenuti da isolatori adeguati e collegati ad un elettrificatore. I supporti sono pali di legno di essenze resistenti alla marcescenza integrati eventualmente a tondino di ferro da edilizia. Devono essere previsti cartelli monitori a norma di legge e cancello elettrificato. Tutto il materiale elettrico deve possedere la certificazione di conformità europea.

C. Recinzione elettrificata semipermanente

Finalità: la recinzione elettrificata semipermanente ha la finalità di proteggere aree di medie dimensioni per la custodia degli animali al pascolo.

Caratteristiche: realizzazione con paleria di essenze legnose resistenti alla marcescenza di altezza 200 cm infissi di almeno 35 cm e posti ad una distanza adeguata a seguire il profilo del terreno. Possono essere impiegati paletti di ferro (tondino da edilizia da almeno 12 mm). I conduttori, l'elettrificatore e l'impianto di messa a terra dovranno essere adeguati alle caratteristiche dell'impianto. Dovranno essere presenti almeno 6 ordini di cavi, montati su isolatori adeguati,

(indicativamente montati alle seguenti altezze da terra: 20 cm, 35 cm, 55 cm, 75 cm, 110 cm, 140 cm, 165 cm). Tutto il materiale elettrico deve possedere la certificazione di conformità europea. Devono essere previsti cartelli monitori a norma di legge.

D. Recinzione mobile elettrificata

Finalità: la recinzione mobile elettrificata di tipo modulare è facilmente spostabile e permette la protezione degli animali al pascolo su piccole superfici e per il ricovero notturno.

Caratteristiche: moduli di reti elettriche con altezza di almeno 120 cm (fuori terra), con paleria sintetica, da collegare ad elettrificatore alimentato a batteria e pannello fotovoltaico. Devono essere previsti cartelli monitori a norma di legge.

Elettrificatore, impianto di messa a terra e reti dovranno essere adeguate alle caratteristiche dell'impianto. Devono essere previsti cartelli monitori a norma di legge. Tutto il materiale elettrico deve possedere la certificazione di conformità europea.

E. Recinzione mobile elettrificata multifilo

Finalità: la recinzione mobile elettrificata multifilo è facilmente spostabile e ha la funzione principale di mantenere coeso il bestiame ed evitare che i soggetti più giovani possano uscire dal recinto sfuggendo alla capacità di protezione dei capi adulti per il ricovero notturno.

Caratteristiche: Deve essere costituita da almeno 2 fili conduttori (altezza da terra: 30 cm e 90 cm) posizionati su paleria principale di sostegno in essenze legnose resistenti alla marcescenza, intervallate da paleria sintetica e posti ad una distanza adeguata a seguire il profilo del terreno. I conduttori, l'elettrificatore, la batteria, il pannello solare e l'impianto di messa a terra dovranno essere adeguati alle caratteristiche dell'impianto. Devono essere previsti cartelli monitori a norma di legge.

F. Cani da guardiania

Finalità: i cani da guardiania assicurano la protezione del gregge/mandria durante il pascolo e il ricovero. La funzionalità di questo tipo di prevenzione è legato alla provenienza degli animali, al corretto inserimento nella stalla e alla loro corretta educazione al lavoro.

Caratteristiche: devono essere iscritti all'anagrafe canina ed essere afferenti esclusivamente a razze da guardiania che saranno definite nei successivi atti necessari all'attuazione della presente deliberazione.

L'allevatore è tenuto all'installazione dei necessari cartelli informativi sulla presenza del cane.

G. Sistemi di prevenzione diversi

Sono considerati sistemi di prevenzione il ricovero notturno in stalla o esclusivamente per bovini ed equini sistemi di pascolo in paddock annessi ad una stalla completamente recintati con sistemi amovibili di pali e traverse in numero e altezze adeguate (minimo 2 con altezza da terra a 30 cm e 90 cm) allo scopo di evitare che i soggetti più giovani possano uscire dal recinto.

8. Modalità di ammissione all'indennizzo

Al fine di ottenere l'indennizzo, l'allevatore/l'apicoltore dovrà aver messo in atto al momento della predazione almeno un sistema di difesa secondo il seguente schema:

SISTEMA DI DIFESA AMMESSO AI FINI DELL'INDENNIZZO	NOTTE (dalle ore 20:00 alle ore 6:59 del giorno successivo)			GIORNO (dalle ore 7.00 alle ore 19.59)		
	BOVINI	OVICAPRINI	ALTRE SPECIE	BOVINI	OVICAPRINI	ALTRE SPECIE
	EQUIDI	AVICUNICOLI		EQUIDI	AVICUNICOLI	
	CANI DA GUARDIANIA (paragrafo 7, lettera F)	CANI DA GUARDIANIA (paragrafo 7, lettera F)	CANI DA GUARDIANIA (paragrafo 7, lettera F)	CANI DA GUARDIANIA (paragrafo 7, lettera F)	CANI DA GUARDIANIA (paragrafo 7, lettera F)	CANI DA GUARDIANIA (paragrafo 7, lettera F)
	RECINZIONE (paragrafo 7, lettere A, B, C, D, E)	RECINZIONE (paragrafo 7, lettere A, B, C, D)	RECINZIONE (paragrafo 7, lettere A, B, C, D)	RECINZIONE (paragrafo 7, lettere A, B, C, D, E, G)	RECINZIONE (paragrafo 7, lettere A, B, C, D)	RECINZIONE (paragrafo 7, lettere A, B, C, D)
	PADDOCK RECINTATI - RICOVERO NOTTURNO (paragrafo 7, lettera G)	RICOVERO NOTTURNO (paragrafo 7, lettera G)	PADDOCK RECINTATI - RICOVERO NOTTURNO (paragrafo 7, lettera G)	PRESENZA CONTINUA DEL PASTORE	PRESENZA CONTINUA DEL PASTORE	PADDOCK RECINTATI (paragrafo 7, lettera G)

9. Modalità di presentazione delle richieste

Le richieste di indennizzo per le predazioni devono essere presentate attraverso apposita procedura SIAP (sistema informativo agricolo piemontese) dal detentore degli animali al momento della predazione.

Potrà essere inoltrata una sola domanda (anche riferita a più eventi predatori) per bando e per beneficiario.

10. Istruttoria delle domande e approvazione delle graduatorie

Le domande pervenute saranno sottoposte ad istruttoria per la ricevibilità e l'ammissibilità a cura del Settore A1701B "Produzioni agrarie e zootecniche". Il responsabile del procedimento è il Responsabile pro-tempore del Settore A1701B "Produzioni agrarie e zootecniche".

Il Settore A1710D "Attuazione programmi relativi alle produzioni animali e gestione comunicazione del Piano Strategico della PAC" provvederà ad eseguire l'istruttoria delle domande ammissibili ed i controlli in situ ed al termine redigerà la determinazione dirigenziale di concessione e di liquidazione. Il responsabile del procedimento è il Responsabile pro-tempore del Settore A1710D "Attuazione programmi relativi alle produzioni animali e gestione comunicazione del Piano Strategico della PAC".

11. Erogazione dei contributi

Gli aiuti saranno liquidati tramite l'Organismo pagatore regionale ARPEA.